

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1346

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CADDEO, BATTAFARANO, BATTAGLIA
Giovanni, BATTISTI, BETTONI BRANDANI, BONAVITA,
BONFIETTI, CASTELLANI, COLETTI, COVIELLO,
DENTAMARO, DETTORI, DI GIROLAMO, FASSONE,
FILIPPELLI, FORCIERI, GAGLIONE, GARRAFFA, GUERZONI,
KOFLER, LIGUORI, MACONI, MASCIANI, MONTALBANO,
MURINEDDU, MUZIO, NIEDDU, PASQUINI, PETERLINI,
PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROTONDO, THALER
AUSSERHOFER, VICINI, VISERTA COSTANTINI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

—————

**Misure di semplificazione contabile e di tassazione agevolata
a favore delle attività marginali**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si persegue l'obiettivo di istituire un nuovo regime agevolato di tassazione per le cosiddette attività marginali, già disciplinato in passato dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'elevata pressione fiscale e contributiva, con i connessi adempimenti amministrativi, posta a carico dei lavoratori autonomi e delle persone fisiche esercenti attività d'impresa di piccole dimensioni, rappresentano un ostacolo all'emersione e alla crescita di questi soggetti economici nel sistema economico italiano. Di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, essi sono costretti ad esercitare abusivamente la loro attività per sfuggire a questi ostacoli.

Da un lato, questa situazione è un fattore di concorrenza sleale, che non consente alle piccole imprese regolarmente iscritte di praticare prezzi remunerativi, e dall'altro il permanere nel sommerso da parte di questi soggetti non consente allo Stato di incamerare le risorse fiscali e i contributi dovuti.

Questi aspetti e questi elementi di valutazione vengono amplificati nelle aree più povere del paese dove si concentrano la maggior parte delle imprese «marginali».

È quindi necessario introdurre norme per la tassazione diversificata dei soggetti passivi, tenendo conto delle differenze esistenti nel sistema economico produttivo.

Allo stato attuale, alcune delle disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non rispondono pienamente a queste esigenze.

Le agevolazioni fiscali e contabili, ivi previste, sono collegate a limiti massimi di ricavi troppo esigui per potere essere effettivamente fruibili da un congruo numero di imprese. In sostanza la norma posiziona troppo

in basso il limite di ricavi per poter permanere nel regime delle attività marginali. Gli importi di 7.500 euro per un falegname che produce porte e finestre in legno, 11.500 euro di lire per la fabbricazione di mobili e sedie, 3.000 euro per la confezione su misura di vestiario, 7.500 euro per riparazioni di impianti elettrici di autoveicoli, 6.000 euro per barbieri e parrucchieri, 8.000 euro per riparazione di carrozzerie di autoveicoli, 9.500 euro per lavori generali di edilizia, non sono realistici ed impediscono l'utilizzazione del sistema di tassazione agevolata.

Occorre tenere presente che i citati limiti non si riferiscono al reddito prodotto dall'impresa ma al volume dei ricavi o ai compensi per il lavoro autonomo, dai quali devono essere dedotti tutti i costi sostenuti come l'ammortamento o l'affitto della sede di impresa, le materie prime e i beni usati per effettuare i servizi, i costi per la contabilità, l'energia elettrica, gli ammortamenti per i macchinari e le attrezzature. Pertanto, gli utili si attestano, nella maggior parte dei casi, tra i 3.000 e i 6.000 euro annui.

Sul reddito prodotto occorre applicare l'aliquota sostitutiva IRPEF del 15 per cento che deve essere versata senza poter far valere nessun onere deducibile dal reddito come i contributi previdenziali, previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nè oneri detraibili dalle imposte (familiari a carico, detrazioni per redditi di impresa, spese mediche, spese funebri eccetera) previsti dall'articolo 13-bis del citato Tuir.

Di fatto l'agevolazione si traduce, in alcuni casi, in un aggravio di imposta perchè risulta che l'imposta sostitutiva sulle attività marginali è superiore rispetto alla somma

dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF regionali e comunali, se applicate normalmente.

Inoltre, l'esonero della tenuta delle scritture contabili che la norma statuisce è fittizio, perchè comunque è indispensabile effettuare i calcoli per determinare l'utile per poi calcolare l'imposta sostitutiva da versare e perchè l'IRAP resta dovuta nei metodi ordinari.

Col presente disegno di legge ci si propone di innalzare il limite vigente di ricavi e compensi, previsto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, portandolo a 50.000 euro, che parallelamente porterà ad un sostanziale raddoppio dei limiti di ricavo previsti per ogni settore. Dall'innalzamento di tali soglie si può prevedere una riduzione del sommerso e un forte recupero dell'evasione fiscale da parte dei contribuenti marginali, con effetti finanziari positivi per il gettito per le casse dello Stato.

Inoltre, si propone di prevedere un'imposta sostitutiva fissa, nella misura di 600 euro, uguale per tutti i contribuenti marginali in esame. La misura fissa dell'imposta è necessaria per sostanziare l'esonero della tenuta della contabilità. In tal caso infatti diventa completamente inutile la determinazione del reddito conseguito, anche per la modifica che si propone del comma 9 del citato articolo 14, che nell'attuale formulazione stabilisce il reddito per assolvere agli obblighi contributivi e per far valere le detrazioni per carichi di famiglia.

Si propone di determinare l'importo da prendere a base per il calcolo dei contributi previdenziali e per far valere le detrazioni per carichi di famiglia in modo forfettario, pari al 60 per cento del valore dei ricavi, o dei compensi, determinato dagli studi di settore.

Se il contribuente lo preferisce, e solo in tale ipotesi, può determinare tale importo sottraendo dai ricavi, o dai compensi, determinati dagli studi di settore i componenti negativi effettivamente sostenuti, obbligandosi in questo caso ad esplicitare i conteggi effettuati, ed alla loro esibizione in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria.

Inoltre, ai fini della semplificazione contabile, l'imposta sostitutiva deve ricomprendere anche l'IRAP. È necessario che tutti gli obblighi fiscali, salvo la determinazione ed il versamento dell'IVA, siano ricompresi nell'imposta sostitutiva, perchè solo in questo modo si riesce effettivamente ad evitare la tenuta della contabilità, rendendo inutile la determinazione del reddito.

Questa misura, è importante sottolinearlo, influirà ben poco sulle casse delle regioni, perchè la grande maggioranza dei soggetti che potranno applicare il regime fiscale così formulato, già oggi non versano l'IRAP, a seguito dell'introduzione dell'articolo 16 della stessa legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), che prevedeva una deduzione di 10 milioni di lire (5.000 euro circa) per i soggetti con base imponibile non superiore a 350 milioni di lire (175.000 euro circa).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha la finalità di assicurare un regime agevolato di tassazione e un sistema di contabilità semplificata per i soggetti esercenti attività marginali.

2. Ai fini della presente legge, i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali e della contabilità semplificata, di cui al comma 1, sono esclusivamente le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non sussistono cause di esclusione e di inapplicabilità degli stessi.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili)

1. All'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo di imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50.000 euro»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura fissa di 600 euro. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata applicando ai limiti di cui al comma 1, una percentuale del 60 per cento, ovvero, a scelta del contribuente, sottraendo dal citato limite i componenti negativi determinati ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

